

natura pubblica di questi enti è affermata dalla dottrina prevalente²⁹³ e dalla giurisprudenza²⁹⁴. Il conferimento della capacità di diritto pubblico²⁹⁵ e di diritto privato rimanda ai caratteri dell'ente pubblico economico (categoria in cui rientravano gli enti creditizi prima della riforma), che esercita l'attività economica in regime di diritto privato ma dispone altresì di poteri di autonomia e autoorganizzazione²⁹⁶.

Pare interessante citare, nel presente studio, l'opinione espressa da Rescigno già con riferimento agli enti conferenti disciplinati dal decreto legislativo n. 356/1990 che riteneva di potere assimilare gli enti stessi alle fondazioni²⁹⁷, censurava la scelta dell'attribuzione della na-

²⁹³ F. Merusi, «Dalla cassa di risparmio alle fondazioni», in *Metacon*, 1993, p. 15, desume la natura pubblica dalla conservazione a soggetti pubblici del controllo; S. Cassese, «La ristrutturazione delle banche pubbliche e gli enti conferenti», in *La legge 30 luglio 1990, n. 218. Contributi per la ristrutturazione delle Casse di Risparmio e delle banche del Monte*, Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane, Roma, 1991, p. 34, ritiene trattarsi di enti pubblici di erogazione, e ricorda che il Senato, in sede di parere sul decreto, chiese la precisazione della natura giuridica pubblica; P. Rescigno, «La fondazione e i gruppi bancari», in *Banca, impresa, società*, n. 3, 1992, p. 399, ritiene che l'ente conservi il precedente carattere pubblico, non essendo «intervenuto alcun fatto idoneo a rimuovere la primitiva natura»; F. Belli e F. Mazzini, voce «Fondazioni bancarie», in *Digesto delle discipline privatistiche, Sezione Commerciale*, Agg., 2000, p. 310, osservano che «gli enti conferenti altro non sono se non banche».

²⁹⁴ T.A.R. Abruzzo, 7.1.1988, n. 1; T.A.R. Lazio, Sez. I ter, 1.2.1999, n. 314.

²⁹⁵ La capacità di diritto pubblico è criticata da F. Galgano, cit. a nota 265, p. 811, il quale rileva che le banche pubbliche non hanno mai goduto di potestà d'imperio. Peraltro, può osservarsi che la capacità di diritto pubblico non coincide con la potestà di imperio, potendo essere più limitata e tale è quella riconosciuta agli enti pubblici economici.

²⁹⁶ Da questi caratteri F. Merusi, «Natura, funzionamento e obiettivi dei cosiddetti enti-fondazioni», in *Bancaria*, n. 2, 1994, pp. 22-24, fa discendere la natura di «enti pubblici strutturali». L'Autore esclude il trattarsi di enti strumentali dello Stato non avendo il Ministero del tesoro poteri di indirizzo sugli enti stessi.

²⁹⁷ E. del Prato, cit. a nota 278, p. 740, rileva che l'espressione «fondazioni di origine bancaria» o «fondazioni bancarie» è entrata nel linguaggio corrente immediatamente dopo la riforma anche se introdotta dal legislatore successivamente. Nello stesso senso, S. Fiorenzano, «Le fondazioni di origine bancaria nuovamente al cospetto della Corte costituzionale: alla ricerca di un duplice equilibrio tra autonomia privata e tentazioni neo-dirigiste», in *Giurisprudenza italiana*, 2004, p. 922, il quale osserva peraltro che il decreto legislativo n. 356/1990 non fa riferimento a un modello cui ascrivere gli enti conferenti.